



*Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

**Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS**

**Parere n. 63 del 15 febbraio 2021**

<b>Progetto:</b>	<p><b><i>Istruttoria Valutazione Impatto Ambientale</i></b></p> <p><b>Progetto di un impianto eolico "Parco Eolico Volturino" costituito da 10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 48 MW, da realizzarsi all'interno del territorio comunale di Volturino (FG), nelle località di Selva Piana e Parco Giovenco</b></p> <p><b>ID_VIP: 5161</b></p>
<b>Proponente:</b>	<p><b>Innogy Italia S.p.A.</b></p>

Il Referente del GI

## **La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS**

### **RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:**

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, e successivamente dall’art. 50, comma 1, lett. d), n. 2), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze riale del 4 gennaio 2018, n. 2 in materia di costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 gennaio 2020 n. 7 di nomina del Presidente della Commissione VIA e VAS e dei Coordinatori delle Sottocommissioni e di individuazione dei Componenti delle Sottocommissioni VIA e VAS;
- la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 104303 dell’11 dicembre 2020 di presa d’atto della designazione in senso alla CTVIA dei nuovi referenti regionali, ai sensi del co. 1 dell’art. 8 del d.lgs. n. 152/2006 e smi.

### **RICHIAMATE le norme che regolano il procedimento di VIA e in particolare:**

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il d.lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” come novellato dal il d.lgs 16.06.2017, n. 104, recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, e in particolare:
  - l’art. 5, recante ‘*definizioni*’, e in particolare il comma 1, secondo cui “*si intende per*”:
    - lett. b) *valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente,*

*lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto;*

lett. c) *"Impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: Popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio, interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo";*

- l'art.25 recante *'Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA'* ed in particolare il comma 1, secondo cui *"L'autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo";*
- gli Allegati di cui alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, come sostituiti, modificati e aggiunti dall'art. 22 del d.lgs. n.104 del 2017 e in particolare:
  - Allegato VII, recante *"Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all'articolo 22"*
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015 n. 52 recante *"Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";*
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015, n. 308 recante *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";*
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 recante *"Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164";*
- le Linee Guida dell'Unione Europea *"Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC";*
- le Linee Guida Nazionali recanti le *"Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale"* approvate dal Consiglio SNPA, 28/2020;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza 2019;
- le Linee guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10/09/2010 - *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;*

- Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", come modificato dalla Legge n. 120/2020.

**RILEVATO** che:

- l'INNOGY ITALIA S.p.A. con nota n. MilTA3073\_U2020022\_AI del 27/02/2020, acquisita il 02/03/2020 con nota prot. MATTM/15040, ha presentato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006 e s.m. e i., istanza per l'avvio del procedimento di **Valutazione di Impatto Ambientale** del progetto "**Parco Eolico Volturino**" compreso nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 al punto 2), denominato "*Progetti di competenza statale: impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW*";
- l'INNOGY ITALIA S.p.A., con nota n. nota n. MilTA3073\_U2020022\_AI del 27/02/2020, assunta dalla Divisione il 02/03/2020 con nota prot. MATTM/15040, ha trasmesso copia dell'attestazione di avvenuto assolvimento degli oneri contributivi dovuti per la procedura in questione;
- la documentazione presentata in allegato alla domanda è stata acquisita dalla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d'ora innanzi Divisione) il 02/03/2020 con nota prot. MATTM/15040;
- ai sensi dell'art.24, commi 1 e 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., la documentazione presentata in allegato alla domanda è stata pubblicata sul sito internet istituzionale all'indirizzo <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/7360> dell'autorità competente e che la Divisione, con nota prot. MATTM/44823 del 15/06/2020, ha comunicato a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione su detto sito della documentazione;
- la Divisione con nota prot. n. MATTM/44823 del 15/06/2020, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) con prot. n. CTVA/1903 in data 16/06/2020 ha trasmesso, ai fini delle determinazioni della stessa Divisione e della predisposizione del decreto del provvedimento di VIA, la documentazione acquisita, comunicando la procedibilità dell'istanza di procedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 152/2006 come da ultimo modificato con D.lgs 104/2017

**CONSIDERATO** che:

- il progetto in questione prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica "Volturino", in agro del Comune di Volturino (FG), Regione Puglia, in località Selva Piana – Parco Giovenco;
- il progetto in questione prevede la realizzazione di *n.10 aerogeneratori* (WTGs) tripala ad asse orizzontale di grande taglia, ciascuno di potenza elettrica nominale pari a 4,8 MW, per una potenza elettrica complessiva pari a 48 MW e delle relativi opere civili ed elettriche accessorie per la connessione elettrica alla RTN, per i quali sarà impiegato il modello di turbina eolica NORDEX N149 da 4,8 MW della Nordex Energy GmbH, ritenuta tra le macchine più performanti ad oggi disponibili sul mercato stando le caratteristiche anemometriche proprie del sito e le esigenze di impianto. Il modello di turbina eolica impiegato è costituito da una torre di sostegno tubolare metallica a tronco di cono sulla cui sommità è installata la navicella, il cui asse è a 145 m dal piano campagna con annesso il rotore di diametro pari a 149,1 m e una lunghezza della pala di 72,4 m ca, per un'altezza massima complessiva del sistema torre – pale di 219,6 m s.l.t.;
- l'impianto di progetto ricade tra le "*le installazioni relative a impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terra ferma con potenza complessiva superiore a 30 MW*" di cui al punto II dell'Allegato II alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i.;

- ai sensi dell'art.7-bis, comma 2, del Titolo I, Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. il progetto deve essere sottoposto a VIA in sede statale;
- per il progetto in questione, il Proponente ha presentato la seguente documentazione:

<b>Codice elaborato</b>	<b>Titolo</b>
MATTM/2020/44863	Avviso al Pubblico del 15/06/2020
Tavola-n-10-4-2-10A-RR24-Aree-PAI	Tavola n. 10_4.2.10A_RR24 Aree PAI
Tavola-n-1-4-2-10A-Regolamento-24	Tavola n. 1_4.2.10A_Regolamento 24
Tavola-n-2-4-2-10A-Componenti-aree-protette	Tavola n. 2_4.2.10A_Componenti aree protette
Tavola-n-2-4-2-10A-Componenti-botanico-vegetazionali	Tavola n. 2_4.2.10A_Componenti botanico vegetazionali
Tavola-n-2-4-2-10A-Componenti-Culturali-e-insediative	Tavola n. 2_4.2.10A_Componenti Culturali e insediative
Tavola-n-2-4-2-10A-Componenti-Geomorfologiche	Tavola n. 2_4.2.10A_Componenti Geomorfologiche
Tavola-n-2-4-2-10A-Componenti-idrologiche	Tavola n. 2_4.2.10A_Componenti idrologiche
Tavola-n-2-4-2-10A-Componenti-Percettive	Tavola n. 2_4.2.10A_Componenti Percettive
Tavola-n-3-4-2-10A-Distanze-dai-Comuni-limitrofi	Tavola n. 3_4.2.10A_Distanze dai Comuni limitrofi
Tavola-n-4-4-2-10A-Distanza-dalle-Strade	Tavola n. 4_4.2.10A_Distanza dalle Strade
Tavola-n-5-4-2-10A-Aree-Percorse-da-Incendi	Tavola n. 5_4.2.10A_Aree Percorse da Incendi
Tavola-n-6-4-2-10A-Uso-del-Suolo	Tavola n. 6_4.2.10A_Uso del Suolo
Tavola-n-7-4-2-10A-Ulivi-Monumentali	Tavola n. 7_4.2.10A_Ulivi Monumentali
Tavola-n-8-8-2-10A-Piano-Faunistico-Venatorio	Tavola n. 8_8.2.10A_Piano Faunistico Venatorio
Tavola-n-9-4-2-10A-Aree-Protette-EUAP	Tavola n. 9_4.2.10A_Aree Protette EUAP
VOLTURINO-4-2-10A-SIA-IMP-VISIVO-E-IMP-SUL-PATRIM-CULT-E-PAESAG	VOLTURINO_4.2.10A SIA - IMP. VISIVO E IMP. SUL PATRIM. CULT. E PAESAG
VOLTURINO-4-2-10A-SIA	VOLTURINO_4.2.10A_SIA
VOLTURINO-4-2-4-RELAZIONE-IDROLOGICA	VOLTURINO_4.2.4 - RELAZIONE IDROLOGICA
VOLTURINO-4-2-5-RELAZIONE-IDRAULICA	VOLTURINO_4.2.5_RELAZIONE IDRAULICA
VOLTURINO-4-2-6B-STUDIO-DI-IMPATTO-ACUSTICO	VOLTURINO_4.2.6B - STUDIO DI IMPATTO ACUSTICO
VOLTURINO-4-2-6C-STUDIO-DELL-EVOLUZIONE-DELL-OMBRA	VOLTURINO_4.2.6C - STUDIO DELL'EVOLUZIONE DELL'OMBRA
VOLTURINO-4-2-6D-STUDIO-DELLA-GITTATA-MASSIMA	VOLTURINO_4.2.6D - STUDIO DELLA GITTATA MASSIMA
VOLTURINO-4-2-6E-STIMA-DELLA-PRODUCIBILIT-ENERGETICA-ATTESA	VOLTURINO_4.2.6E - STIMA DELLA PRODUCIBILITÀ ENERGETICA ATTESA
VOLTURINO-4-3-7-RELAZIONE-DI-COMPATIBILIT-AL-PTA	VOLTURINO_4.3.7 - RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ AL PTA
RELAZIONE-GEOLOGICA-VOLTURINO	RELAZIONE GEOLOGICA VOLTURINO
R01-Relazione-Descrittiva	R01_Relazione Descrittiva
R02-Computo-metrico	R02_Computo metrico
R03-Quadro-economico	R03_Quadro economico
R04-Disciplinare-descrittivo-e-prestazionale	R04_Disciplinare descrittivo e prestazionale
R05-Relazione-Campi-Elettromagnetici	R05_Relazione Campi Elettromagnetici
R06-Calcolo-Preliminare-degli-impianti	R06_Calcolo Preliminare degli impianti
R07-Calcolo-Preliminare-delle-Strutture	R07_Calcolo Preliminare delle Strutture
R09-Piano-Particellare	R09_Piano Particellare
Tav-01-Localizzazione-Geografica	Tav 01_Localizzazione Geografica
Tav-02-Percorso-automezzi-di-trasporto	Tav 02_Percorso automezzi di trasporto
Tav-03-Localizzazione-su-IGM	Tav 03_Localizzazione su IGM
Tav-04a-Localizzazione-su-Ortofoto	Tav 04a_Localizzazione su Ortofoto

Codice elaborato	Titolo
Tav-04b-Localizzazione-su-Ortofoto	Tav 04b_Localizzazione su Ortofoto
Tav-04c-Localizzazione-su-Ortofoto	Tav 04c_Localizzazione su Ortofoto
Tav-04d-Localizzazione-su-Ortofoto	Tav 04d_Localizzazione su Ortofoto
Tav-04-Localizzazione-su-Ortofoto-quadro-unione	Tav 04_Localizzazione su Ortofoto_quadro unione
Tav-05a-Localizzazione-su-CTR	Tav 05a_Localizzazione su CTR
Tav-05b-Localizzazione-su-CTR	Tav 05b_Localizzazione su CTR
Tav-05c-Localizzazione-su-CTR	Tav 05c_Localizzazione su CTR
Tav-06a-Localizzazione-su-base-catastale	Tav 06a_Localizzazione su base catastale
Tav-06b-Localizzazione-su-base-catastale	Tav 06b_Localizzazione su base catastale
Tav-06c-Localizzazione-su-base-catastale	Tav 06c_Localizzazione su base catastale
Tav-06d-Localizzazione-su-base-catastale	Tav 06d_Localizzazione su base catastale
Tav-06e-Localizzazione-su-base-catastale	Tav 06e_Localizzazione su base catastale
Tav-06f-Localizzazione-su-base-catastale	Tav 06f_Localizzazione su base catastale
Tav-06g-Localizzazione-su-base-catastale	Tav 06g_Localizzazione su base catastale
Tav-06h-Localizzazione-su-base-catastale	Tav 06h_Localizzazione su base catastale
Tav-07a-Viabilita-interna-parco-Assi-A1-A2-A3	Tav 07a_Viabilità interna parco Assi A1_A2_A3
Tav-07b-Viabilita-interna-parco-Assi-A4-A5	Tav 07b_Viabilità interna parco Assi A4_A5
Tav-07c-Viabilita-interna-parco-Assi-A6-A7	Tav 07c_Viabilità interna parco Assi A6_A7
Tav-07d-Viabilita-interna-parco-Assi-A8-A9	Tav 07d_Viabilità interna parco Assi A8_A9
Tav-07e-Viabilita-interna-parco-Asse-A10	Tav 07e_Viabilità interna parco Asse A10
Tav-10-SezioniStradaliTipo	Tav 10_SezioniStradaliTipo
Tav-11-PiazzolaTemporaneaTipo	Tav 11_PiazzolaTemporaneaTipo
Tav-12-ParticolariOpere-d-Arte	Tav 12_ParticolariOpere d'Arte
Tav-13-SezioniTipoCavidotti	Tav 13_SezioniTipoCavidotti
Tav-14-Cabina-di-Sezionamento	Tav 14_Cabina di Sezionamento
Tav-15-Tipico-Torre-e-Fondazione	Tav 15_Tipico Torre e Fondazione
Tav-16-Piano-Dismissione	Tav 16_Piano Dismissione
Tav-17-Tipici-risoluzione-delle-interferenze	Tav 17_Tipici risoluzione delle interferenze
Tav-18-Aree-Occupazione-Temporanea	Tav 18_Aree Occupazione Temporanea
Tav-19-Sistemazione-finale-del-sito	Tav 19_Sistemazione finale del sito
Tav-8-1-Profili-Longitudinali	Tav 8.1_Profili Longitudinali
Tav-8-2-Profili-Longitudinali	Tav 8.2_Profili Longitudinali
Tav-9-10-1-Sezioni-Trasversali-WTG-A10	Tav 9.10.1_Sezioni Trasversali WTG A10
Tav-9-10-2-Sezioni-Trasversali-WTG-A10	Tav 9.10.2_Sezioni Trasversali WTG A10
Tav-9-10-Sezioni-Trasversali-WTG-A10	Tav 9.10_Sezioni Trasversali WTG A10
Tav-9-1-Sezioni-Trasversali-WTG-A1	Tav 9.1_Sezioni Trasversali WTG A1
Tav-9-2-1-Sezioni-Trasversali-WTG-A2	Tav 9.2.1_Sezioni Trasversali WTG A2
Tav-9-2-Sezioni-Trasversali-WTG-A2	Tav 9.2_Sezioni Trasversali WTG A2
Tav-9-3-1-Sezioni-Trasversali-WTG-A3	Tav 9.3.1_Sezioni Trasversali WTG A3
Tav-9-3-Sezioni-Trasversali-WTG-A3	Tav 9.3_Sezioni Trasversali WTG A3
Tav-9-4-Sezioni-Trasversali-WTG-A4	Tav 9.4_Sezioni Trasversali WTG A4
Tav-9-5-1-Sezioni-Trasversali-WTG-A5	Tav 9.5.1_Sezioni Trasversali WTG A5
Tav-9-5-Sezioni-Trasversali-WTG-A5	Tav 9.5_Sezioni Trasversali WTG A5
Tav-9-6-1-Sezioni-Trasversali-WTG-A6	Tav 9.6.1_Sezioni Trasversali WTG A6

Codice elaborato	Titolo
Tav-9-6-Sezioni-Trasversali-WTG-A6	Tav 9.6_Sezioni Trasversali WTG A6
Tav-9-7-Sezioni-Trasversali-WTG-A7	Tav 9.7_Sezioni Trasversali WTG A7
Tav-9-8-1-Sezioni-Trasversali-WTG-A8	Tav 9.8.1_Sezioni Trasversali WTG A8
Tav-9-8-2-Sezioni-Trasversali-WTG-A8	Tav 9.8.2_Sezioni Trasversali WTG A8
Tav-9-8-3-Sezioni-Trasversali-WTG-A8	Tav 9.8.3_Sezioni Trasversali WTG A8
Tav-9-8-Sezioni-Trasversali-WTG-A8-tratto1	Tav 9.8_Sezioni Trasversali WTG A8_tratto1
Tav-9-8-Sezioni-Trasversali-WTG-A8-tratto2	Tav 9.8_Sezioni Trasversali WTG A8_tratto2
Tav-9-9-1-Sezioni-Trasversali-WTG-A9	Tav 9.9.1_Sezioni Trasversali WTG A9
Tav-9-9-2-Sezioni-Trasversali-WTG-A9	Tav 9.9.2_Sezioni Trasversali WTG A9
Tav-9-9-Sezioni-Trasversali-WTG-A9	Tav 9.9_Sezioni Trasversali WTG A9
Tav-IE01-Localizzazione-su-IGM	Tav IE01_Localizzazione su IGM
Tav-IE02-Localizzazione-su-CTR	Tav IE02_Localizzazione su CTR
Tav-IE03-Localizzazione-su-Catastale	Tav IE03_Localizzazione su Catastale
Tav-IE04-Planimetria-Stazione-150-30-kV	Tav IE04_Planimetria Stazione 150_30 kV
Tav-IE05-Profilo-trasversale-Stazione-Utente	Tav IE05_Profilo trasversale Stazione Utente
Tav-IE06-Profilo-longitudinale-Stazione-Utente	Tav IE06_Profilo longitudinale Stazione Utente
Tav-IE07-Edificio-Quadri	Tav IE07_Edificio Quadri
Tav-IE08-Schema-Unifilare-AT	Tav IE08_Schema Unifilare AT
Tav-IE09-Schema-Unifilare-MT	Tav IE09_Schema Unifilare MT
VOLTURINO-4-2-10A-SNT	VOLTURINO_4.2.10A_Sintesi Non Tecnica
R08-Piano-preliminare-riutilizzo-terre-e-roccie-da-scavo	R08_Piano preliminare riutilizzo terre e rocce da scavo

- a seguito della consultazione pubblica iniziata il 15/06/2020 con termine di presentazione delle osservazioni del pubblico fissata per il 14/08/2020 sono pervenute le seguenti osservazioni, ai sensi del dell'art.24, comma 4 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., da parte dei seguenti soggetti:

Osservazione	Protocollo MATTM	Data
Osservazioni Sig. Alessandro Del Grosso	MATTM/2020/67774	02/09/2020
Osservazioni Comune di Volturino Provincia di Foggia	MATTM/2020/64641	17/08/2020
Osservazioni Sig. Giuseppe Ramieri	MATTM/2020/64990	19/08/2020
Osservazioni Sig.ra Angelica Cetola	MATTM/2020/65206	19/08/2020
Osservazioni della Società EDP Renewable Italia Holding Srl in data 21/08/2020	MATTM-2020-0065482	21/08/2020
Osservazioni del Gruppo Politico Con-senso Civico di Volturino in data 24/08/2020	MATTM-2020-0065642	24/08/2020

- la tempistica amministrativa della procedura è stata la seguente:
  - ✓ Data presentazione istanza: 02/03/2020
  - ✓ Data avvio consultazione pubblica: 15/06/2020
  - ✓ Termine presentazione Osservazioni del Pubblico: 14/08/2020
- Il Proponente con nota n. MiITA3272\_U20201023\_AI del 23/10/2020, acquisita il 28/10/2020 con nota prot. MATTM/87061 del 28/10/2020 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Mare Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale, informa lo stesso Ministero che:

- ✓ *“la scrivente Società ha riscontrato il deposito delle seguenti osservazioni:*
  - *Sig. Alessandro Del Grosso – 02/09/2020*
  - *Comune di Volturino – 17.08.2020*
  - *Sig. Giuseppe Ramieri – 19.08.2020*
  - *Sig.ra Angelica Cetola – 19.08.2020*
  - *Società EDP Renewable Italia Holding Srl – 21.08.2020*
  - *Gruppo Politico Con-senso Civico di Volturino – 24.08.2020*
- ✓ *al fine di presentare delle controdeduzioni ai sensi del medesimo art. 24 del D. Lgs. 152/2006, si sono rese necessarie scrupolose verifiche nonché sopralluoghi, attività tutt'ora in corso ed inevitabilmente rallentate a causa delle limitazioni imposte dai protocolli di sicurezza legate alla straordinaria situazione contingente causata dalla pandemia da Covid-19;*
- ✓ *le controdeduzioni alle osservazioni ricevute in relazione alla Procedura in oggetto sono in corso di finalizzazione e saranno inoltrate a stretto giro”.*

#### **TENUTO conto:**

- delle seguenti osservazioni, espresse ai sensi dell'art.24, comma 3 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., delle province autonome, degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati:
- COMUNE DI VOLTURINO PROVINCIA DI FOGGIA del 14/08/2020 e acquisita al protocollo MATTM/2020/64641 del 17/08/2020. Il Comune di Volturino con Delibera del Consiglio Comunale n.18 del 10.08.2020 ad oggetto “PARCO EOLICO VOLTURINO” DA REALIZZARSI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI VOLTURINO NELLE LOCALITA' DI SELVA PIANO E PARCO GIOVENCO. PROPONENTE: INNOGY ITALIA SpA delibera di manifestare il *MOTIVATO DISSENSO* alla realizzazione di un impianto eolico denominato “Parco Eolico Volturino”, costituito da n.10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 48 MW, dando priorità all'interesse naturalistico, storico, culturale su quello economico. Evidenzia che il progetto comporta una delle più grandi trasformazioni antropiche che abbia mai interessato il nostro Subappennino Dauno; le dieci torri da installare saranno ciascuna oltre 250 metri, la visibilità sul Tavoliere sarà completamente compromessa e stravolta dalle eliche, rotor e tronconi, i plinti di cemento saranno di dimensioni abnorme, estesi quasi come un campo di calcio e profondi fino a raggiungere le falde acquifere presenti. Tutto ciò in contrasto con i principi dello sviluppo dell'eolico compatibile e con la salvaguardia del territorio. La Delibera C.C. 18/2020 prevede inoltre di prendere atto della relazione proposta dal Sindaco, integrata dalle ulteriori osservazioni dei consiglieri comunali, di prendere atto del parere dell'ufficio tecnico comunale, di allegare al presente provvedimento per costituirne parte integrante sostanziale la suddetta relazione Allegato A e il parere dell'ufficio tecnico comunale Allegato B).
- Sig. Alessandro Del Grosso acquisita al protocollo MATTM/2020/67774 del 02/09/2020 e trasmessa a mezzo pec il 12/08/2020, il quale avanza osservazioni in merito ad aspetti progettuali, tutela della salute e della proprietà privata, in merito agli aspetti ambientali, ambiente idrico, rumore, vibrazioni, radiazioni e mancato rispetto delle distanze minime da immobile privato con presenza di persone ai fini di una espressione per un giudizio negativo. In particolare il soggetto in questione *fa presente di essere titolare del permesso di costruire n.6 del 2018 di cui allega l'esito della pratica edilizia con la quale il comune di Volturino ha autorizzato sui fondi in catasto al foglio n.5 particelle n.150, 151, 152, 153, 124, 141, 142, 143, 165, 166, la realizzazione di un allevamento avicolo estensivo con opere annesse, un*

*fabbricato uso deposito, una pesa a ponte ed una vasca prefabbricata per il deposito di acqua. Che per tale intervento, fa presente, che è utilmente posizionato nella graduatoria per il finanziamento pubblico PSR Puglia Mis. 4.1 e che al momento i lavori sono stati sospesi per l'emergenza sanitaria Covid. Tutto ciò premesso perché l'aerogeneratore n. A2 (foglio n.5 particella n.150) previsto dalla Innogy Italia S.p.A. ricadrebbe lì dove dovrà essere realizzato il capannone e l'allevamento ed è prevista la realizzazione della strada per raggiungere l'aerogeneratore. Il sottoscritto fa presente che di tutto quanto detto nulla è stato tenuto in considerazione in fase progettuale.*

- Sig. Giuseppe Ramieri del 10/08/2020 e acquisita al protocollo MATTM/2020/64990 del 19/08/2020. L'oggetto delle osservazioni avanzate ai fini di una espressione per un giudizio negativo in merito al progetto di cui trattasi, è relativo ad aspetti progettuali, tutela della salute, degli alberi di olivo secolari, proprietà privata, ad aspetti ambientali in merito all'ambiente idrico, suolo e sottosuolo, rumore, vibrazioni, radiazioni, biodiversità. Nello specifico, il soggetto in questione fa presente che è comproprietario dei fondi agricoli in agro del Comune di Volturino in catasto al foglio n.5 particelle n.106 e 107 e foglio n.6 particelle n.412 e 482, i primi a coltivazione agricole di cereali, mentre i secondi sono oliveti con presenza di piante secolari, nonché di filari di mandorle che costeggiano i tratturi di Selvapiana. Tutto ciò premesso perché dall'esame del progetto presentato dalla Innogy Italia S.p.A. il soggetto fa presente che l'aerogeneratore n.A3 (ubicato sul fondo al foglio n.5 particelle n.113 e 336) nel movimento invade completamente i fondi del soggetto e che per l'aerogeneratore n. A4 (ubicato sul fondo al foglio n.6 particella n.189), dall'elaborato Tav.19 "Sistemazione finale del sito", si evidenzia che per accedere al suddetto fondo sarà realizzato un allargamento della sede stradale che attualmente è della larghezza di 2,80 m.; e che tale lavoro comporterebbe l'abbattimento di piante di olivo secolari che anche non censiti sono comunque degni di tutela da parte di tutti, ente, autorità e persone, in quanto rappresentano un patrimonio che una volta distrutto sarà perso definitivamente. Inoltre, il soggetto in questione fa presente che il Proponente non ha tenuto conto delle tutele degli olivi secolari e dei filari di mandorli pregiati che costeggiano la strada e a tutela di tutti gli olivi presenti nell'area che saranno irrimediabilmente distrutti dai lavori previsti in progetto.
- Sig.ra Angelica Cetola del 10/08/2020 e acquisita al protocollo MATTM/2020/65206 del 19/08/2020. L'oggetto delle osservazioni avanzate ai fini di una espressione per un giudizio negativo in merito al progetto di cui trattasi, è relativo al mancato rispetto delle distanze minime da immobile privato con presenza di persone. Nello specifico, il soggetto in questione fa presente che è titolare del permesso di costruire n.1 del 2017 con cui è stato autorizzato sui fondi, in catasto al foglio n.8 particelle n.79 e n.100, la realizzazione di due capannoni da adibire ad allevamento avicolo estensivo con opere annesse, un fabbricato uso deposito, una pesa a ponte ed una vasca prefabbricata per il deposito di acqua. Inoltre, fa presente che per tale intervento è beneficiaria di un finanziamento pubblico (PSR Puglia Mis. 4.1) e che i lavori sono stati ultimati e l'allevamento è in attività. Tutto ciò premesso perché dall'esame del progetto presentato dalla Innogy Italia S.p.A. emerge che l'aerogeneratore n.A8 (ubicato sul fondo al foglio n.8 particella n.23), nonché gli aerogeneratori n.A7 e A9, ricadono nelle immediate vicinanze dell'infrastruttura produttiva, e per di più l'aerogeneratore n.A8 invade l'area adibita all'allevamento. Inoltre, è prevista la realizzazione di una strada per arrivare agli aerogeneratori che distrugge completamente l'area esterna dell'allevamento che è completamente recintata. Inoltre, il soggetto in questione fa presente che le aree esterne riservate al razzolamento degli animali sono normate a livello sanitario ed ambientale con la previsione di 1 mq per ogni capo allevato, quindi sottraendo superficie alle aree esterne viene meno il requisito della funzionalità di dette aree. In più, il soggetto in questione fa presente che il rumore prodotto dagli aerogeneratori provocherebbe ammuccchiamento degli animali.
- Società EDP Renewable Italia Holding Srl del 12/08/2020 e acquisita al protocollo MATTM-2020-0065482 del 21/08/2020. L'oggetto delle osservazioni avanzate è sull'interferenza con un altro Parco Eolico da realizzare nella stessa area. Nello specifico, la società EDPR in questione fa presente quanto segue:
  - I. "EDPR ha presentato, in data 16 dicembre 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, istanza ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006, per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il rilascio del provvedimento di VIA

*nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale del progetto di impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica con potenza di 84 MW e opere di connessione alla rete "SELVA PIANA"(l' "Impianto di EDPR"). L'Impianto di EDPR sarà composto da n. 14 aereogeneratori della potenza unitaria di 6,0 MW ubicato nei Comuni di Vulturino e Motta Montecorvino in Provincia di Foggia e delle relative infrastrutture di connessione (cavo interrato e stazione elettrica) localizzate nei Comuni di Vulturino, Pietramontecorvino, Lucera e San Severo, in Provincia di Foggia. Alla citata istanza è stato assegnato il numero di cronologico n. ID\_VIP:5059. Con avviso al pubblico del 15 giugno 2020, Innogy Italia S.p.A. ("Innogy") comunicava di aver presentato, in data 27/02/2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006, istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto "Parco Eolico Vulturino" compreso nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 al punto 2), denominato "Progetti di competenza statale: impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW" (l' "Impianto di Innogy"). L'Impianto di Innogy è localizzato in Puglia in agro del Comune di Vulturino in Provincia di Foggia nelle località "Selva Piana e Parco Giovenco" e prevede la realizzazione di un nuovo impianto eolico costituito di 10 aerogeneratori di grande taglia per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, con una potenza complessiva nominale pari a 48 MW. Tale istanza prendeva il numero di cronologico ID\_VIP:5161. L'istanza relativa all'Impianto di Innogy è stata presentata in data 27/02/2020 e dunque successivamente a quella presentata dalla scrivente Società in data 18/12/2019.*

- II. *Sulla quasi totale sovrapposizione dell'Impianto di Innogy con l'Impianto di EDPR Ai fini dell'inserimento degli impianti eolici nel paesaggio il D.M. 10 settembre 2010, Allegato 4, paragrafo 3.2 prevede che "una mitigazione dell'impatto sul paesaggio può essere ottenuta con il criterio di assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento". Tuttavia, dalla documentazione esaminata risulta che l'Impianto di Innogy prevede una quasi totale sovrapposizione all'Impianto di EDPR. L'Impianto di Innogy, come individuato dalle coordinate indicate nell'elaborato "R01\_Relazione Descrittiva" disponibile sul portale ministeriale, non rispetta tali previsioni perché non conserva le distanze imposte dall'iniziativa della scrivente EDPR, eccetto per l'aerogeneratore identificato con il numero 01. Si allega uno stralcio planimetrico riportante l'evidente sovrapposizione del progetto dell'Impianto di Innogy con il layout dell'Impianto di EDPR.*
  - III. *Sull'ordine di valutazione delle istanze. Il procedimento relativo al rilascio della VIA per l'Impianto EDPR è stato avviato precedentemente alla presentazione dell'istanza presentata da Innogy. La citata istanza di Innogy è da ritenersi procedibile in quanto con nota 9442 del 12 febbraio 2020 codesto spett.le Ministero comunicava che i 30 giorni per la verifica della adeguatezza e completezza della documentazione sarebbe decorsa dal 12 febbraio 2020. Lo stesso paragrafo 14.3 della Parte III dell'Allegato al DM 10.09.2010 prevede che "Il procedimento viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione, tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi delle leggi nazionali e regionali di riferimento". Dato che l'istanza di Innogy è stata presentata in data 27 febbraio 2020 è da ritenersi successiva in ordine cronologico rispetto a quella di EDPR e successivamente deve essere trattata.*
  - IV. *Considerato quanto sopra illustrato la scrivente EDPR chiede di prevedere lo stralcio o la delocalizzazione degli aerogeneratori dell'Impianto di Innogy che non rispettano le distanze rispetto agli aerogeneratori dell'Impianto di EDPR."*
- Gruppo Politico Consenso Civico di Vulturino del 14/08/2020 e acquisita al protocollo MATTM-2020-0065642 del 24/08/2020. L'oggetto delle osservazioni avanzate riguarda quanto di seguito riportato. "Il progetto è localizzato in Puglia in agro del Comune di Vulturino in Provincia di Foggia nelle località "Selva Piana e Parco Giovenco" e prevede la realizzazione di un nuovo impianto eolico costituito di 10

aerogeneratori di grande taglia per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, con una potenza complessiva nominale pari a 48 MW. Il progetto proposto, come altro analogo anch'esso localizzato nella stessa zona e attualmente in sede di valutazione [denominato Parco Eolico SELVA PIANA e composto da n. 14 aerogeneratori da 6,0 MW ciascuno per complessiva Potenza di 84,00 MW – previsto anch'esso in località "Selva Piana – Giovenchi" proposto dalla EDP Renewables Italia Holding S.r.l.] appare estremamente carente e superficiale, difettando di una completa ricognizione del contesto paesaggistico ed in palese ed insanabile contrasto con i criteri posti dalle Linee Guida contenute nel DM 10.9.2010 del Ministero dello Sviluppo Economico – in particolare con l'allegato 4 - ed in violazione dei principi enunciati dalla Convenzione Europea del Paesaggio. In particolare, senza pretesa di esaustività, si segnala che:

1) il progetto proposto arrecherebbe, se realizzato, un'alterazione visiva elevatissima considerata la mole delle pale, il numero, la lunghezza e larghezza delle strade previste per l'accesso agli impianti, l'altitudine e l'orografia della zona interessata;

2) considerate le enormi dimensioni delle pale, ogni misura di mascheramento sarebbe inutile e ne deriverebbe un'inevitabile e catastrofica modificazione della configurazione fisica dei luoghi e della percezione dei valori ad essa associati; l'area dove ne è previsto l'insediamento non è affatto un'area degradata ed è chiaramente incompatibile, per le sue caratteristiche, ad ospitare tale tipo di impianti risultandone totalmente stravolta. L'impianto proposto, quindi, sarebbe tutt'altro che coerente con il contesto paesaggistico preesistente;

3) assolutamente carenti sono le analisi relative alla percezione dell'impianto all'interno del bacino visivo, non essendo presi in adeguata considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti che, già numerosi ed invasivi, sono rilevabili nella stessa zona; difettano, inoltre, adeguati rilievi fotografici dei luoghi ante operam e delle simulazioni di come essi si presenteranno post operam per una reale valutazione degli effetti sul paesaggio;

4) carente o nulla è l'indicazione della presenza (contrariamente all'esistente) di beni culturali e architettonici, di boschi, parchi naturali, sistemi insediativi storici, paesaggi agrari, percorsi panoramici;

5) difetto assoluto di analisi dell'evoluzione storica del territorio e dell'intervisibilità dell'impianto nel paesaggio; occorre anche verificare se la medesima società ha proposto progetti dello stesso tipo in zone limitrofe. In tale ipotesi, i progetti vanno considerati come un unico parco eolico considerata la mole degli aerogeneratori poiché l'impatto complessivo non sarebbe dato dalla semplice somma algebrica degli impatti ma sarebbe molto più alto.

6) le simulazioni di progetto risultano estremamente ridotte ed insufficienti;

7) assolutamente inesistenti le misure di mitigazione;

8) inadeguate e superficiali appaiono le relazioni geologiche e geotecniche, sostanzialmente basate su meri dati di letteratura senza un approfondimento degli aspetti idrogeologici che verifichino l'andamento delle falde idriche superficiali di cui la zona interessata è ricca;

9) insufficiente risulta la valutazione dei volumi di terre e rocce da scavo e la loro modalità di gestione, nonché l'analisi dei relativi impatti ambientali e paesaggistici;

10) assolutamente insufficiente, ed in ogni caso opinabile, la valutazione circa la gittata di eventuali frammenti per rottura accidentale delle eliche;

11) insufficiente la valutazione dell'impatto acustico;

12) il progetto confligge con programmi e progetti di valorizzazione turistica dell'area, in particolare con beni di rilevante interesse storico culturale quale la Torre di Montecorvino ed il Borgo di Serritella, tradizionale luogo di fede per i cittadini di tutti i Monti Dauni;

13) sono possibili interferenze con il tracciato della Regionale "Uno" cosiddetta "Pedesubappenninica" che dovrebbe congiungere Candela con Poggio Imperiale e rappresentare un essenziale strumento di sviluppo per la zona; il parco sarebbe di intralcio anche per l'eventuale realizzazione della tratta ferroviaria Foggia-Campobasso, compromettendone definitivamente la realizzazione;

14) il progetto è in contrasto con le politiche di sviluppo rurale delle stesse zone, già interessate da rilevanti investimenti pubblici e privati (PSR della Regione Puglia e Gal Meridaunia);

15) il progetto avrebbe rilevantissimi impatti negativi sull'avifauna stanziale e migratoria;

16) rilevantissime e dannose sarebbero le interferenze con il patrimonio archeologico dell'area caratterizzata da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente databili tra il Neolitico e l'Età romana-imperiale;

17) vi sarebbe la preclusione del ricorso ad altre fonti di energia elettrica da fonti rinnovabili (soprattutto per autoconsumo) per le aziende agricole ed artigianali del territorio a cagione del sovraccarico sulle linee elettriche;

18) nonostante la presenza di altri parchi eolici (comunque, non delle stesse dimensioni), la zona non è ancora compromessa dalla realizzazione di impianti FER e vi sono ancora leggibili i caratteri del territorio agrario dotato di lunga tradizione d'uso e di particolari segni storico-insediativi che meritano di essere preservati dalla capacità distorsiva delle qualità paesaggistiche che questo tipo di impianti è in grado di generare;

19) l'elevata altezza delle pale avrebbe un fortissimo impatto sull'ambiente agrario omogeneo ed ordinato, caratterizzato dalla presenza di insediamenti agricoli/produttivi, storici, di piccole masserie, di tratturi e di siti di rilevanza archeologica, quali il Planisium e il sito di Montecorvino, il Borgo di Serritella, Chiattona (antica stazione dei cavalieri del Re), le strade a valenza paesaggistica e panoramica SP134 e SP 369 ; la possibilità di realizzare impianti eolici in aree agricole ( ex art. 12 DLg.vo n. 387/2003) è subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio di cui al PPTR della Regione Puglia e del patrimonio storico artistico secondo la previsione di cui all'art. 12, comma 7 DLg.vo 387/2003, che in ordine al posizionamento degli impianti, stabilisce che " nell'ubicazione si dovrà tener conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, con articolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così' come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale"; in particolare, Selvapiana è fortemente quotizzata perché appartenente alla storia ed all'identità contadina dei cittadini di Volturino, da sempre Terre destinate ad un uso civico e collettivo: questa zona è ricca di cascine in pietra e muretti a secco ed ha una buona presenza di coltivazioni pregiate ed in via di estinzione. Con sempre più frequenza queste cascine (dette "casini" in dialetto) vengono ristrutturate per il sempre più crescente interesse alla terra. Nella zona insiste anche l'antico borgo Medievale, già stazione di Posta e poi sede dei Templari attualmente Santuario religioso e destinazione di pellegrinaggi periodici. Inoltre, è in programma lo svolgimento di lavori per il recupero dell'antica strada di accesso al Santuario che lo collega al centro abitato di Volturino. Ancora, di recente, è stato interamente ristrutturato il vecchio Chiostro dell'anno Mille. Nella zona interessata dagli impianti, inoltre, come anticipato, è presente il vecchio tracciato del Tratturo Regio Lucera- Castel di

*Sangro, in fase di recupero con finanziamenti pubblici. Di particolare rilevanza storico culturale è l'intera zona del Planisium (ricomprensente la zona di Selvapiana, l'area di Chiattono sino al borgo di Carignani e Parco Giovenchi) oggetto di studio e ricerca da parte dell'Università degli Studi di Foggia nelle diverse campagne di ricognizione. Il Planisium ricade interamente nella zona interessata dai progetti che si vorrebbe realizzare; i progetti, infatti, contrastano con le Direttive per le componenti culturali e insediative del PPTR Regione Puglia, in particolare con il disposto dell'art. 78, comma 5, relativo alla valorizzazione e tutela delle aree appartenenti alla rete dei tratturi (nella zona individuata dai progetti de quibus è insediato il Tratturo Regio Lucera-Casteldisangro e strada Vadobianco);*

*20) il progetto contrasta, inoltre, con il PPTR Regione Puglia –Componenti dei paesaggi rurali, perché ostacolano la realizzazione degli obiettivi volti a riqualificare e valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici, a valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo e a riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati;*

*21) il progetto non risulta compatibile e realizzabile in quanto l'altissima concentrazione di impianti eolici in Puglia arreca notevoli impatti paesaggistici e di consumo del territorio, a causa non solo degli impianti eolici esistenti e di quelli di cui si chiede l'autorizzazione ma anche dalla realizzazione delle infrastrutture necessarie per l'allacciamento alla rete di trasporto dell'energia elettrica nazionale (RTN) e il potenziamento della stessa RTN; si rammenta che la Puglia è la Regione italiana con la maggiore potenza eolica installata, con una produzione di 2.473,2 MW, per un totale di 1.173 impianti, il 25,3% (di cui il 20,8% nella sola provincia di Foggia quasi tutti localizzati sui Monti Dauni) della potenza eolica nazionale;*

*22) la Regione Puglia, con il PPTR in vigore, si è dotata di un atto di programmazione del territorio, sotto il profilo paesaggistico, che ha valenza di strumento diretto alla tutela dei beni paesaggistici, anche a prescindere dall'esistenza di preclusioni dovute a specifici vincoli; Volturino è uno dei paesi più alti della Capitanata, il secondo dopo Faeto, conosciuto per le sue vedute panoramiche; infatti, ad occhio nudo permette un'ampia visibilità panoramica (735 slm) che spazia sulla Piana del Tavoliere dall'Adriatico, alle Isole Tremiti al Gargano sino al limite della Murgia barese. Non accertare l'esistenza di zone di Belvedere in questo Paese sottolinea la mancanza di ricognizione dei luoghi. L'ecosistema visibile da questo belvedere è punto di forza e pubblicità turistica di Volturino e dei Monti Dauni, la cd. Puglia Verde. È proprio qui, sui Monti Dauni che le immense distese del Tavoliere incontrano la naturalità che la Terra madre ci offre; la biodiversità tra fauna e flora prende vita tra Zone SIC, zone IBA, boschi, torrenti e zone umide che la salvaguardano [cfr. cartografie allegate]. La zona di insediamento dell'impianto è un piccolo pianoro racchiuso da un punto di vista naturale tra due canali e più a est da un rilievo (chiamato Montitto - cfr. cartografie); la prima parte del pianoro, chiamata Selvapiana è racchiusa tra il canale Motta ed il torrente Radicosa; la seconda parte del pianoro, chiamata Parco Giovenchi è racchiusa tra il torrente Radicosa ed il rilievo Montitto. Come si può notare, sia il canale Motta che il torrente Radicosa hanno una forte matrice naturale che giova sicuramente alla fauna locale, proteggendola e salvaguardandola. E tanto, contrariamente a quanto superficialmente descritto nel progetto che si vorrebbe portare ad esecuzione, quasi fosse la piana del Tavoliere. In particolare, due degli aerogeneratori previsti dal progetto della Innogy verrebbero installati proprio nella zona di Montitto (cfr. Cartografie allegate) che subirebbe una trasformazione orografica e geomorfologica inaccettabile a seguito della realizzazione delle opere viarie necessarie che potrebbero rappresentare una fonte di pericolo per la coltivazione dei fondi contigui a quelli direttamente interessati;*

*23) si aggiunga che la realizzazione delle opere viarie accessorie determinerà, stando alle previsioni progettuali, un'eccessiva frammentazione della proprietà privata interessata da tali interventi: tanto causerà la creazione di piccole o piccolissime strisce e spigoli di fondi agricoli*

*incoltivabili, inutilizzabili e la cui coltivazione si porrà in contrasto con le buone pratiche agricole in tema di sovrapposizione di prodotti chimici, quali concimi e fitofarmaci;*

*24) la localizzazione del progetto nell'area individuata contrasta con il disposto di cui all'art. 6, commi 4, 8 e 9 dello Statuto del Comune di Volturino che impongono, rispettivamente, all'amministrazione comunale: a) di tutelare le persone che presentano handicap fisico; b) di promuovere la tutela del diritto alla salute; c) di indirizzare le scelte urbanistiche in modo da salvaguardare il paesaggio e le caratteristiche naturali del territorio, d) di proteggere e valorizzare il territorio agricolo;*

*25) nella medesima zona, di recente è stato respinto un progetto analogo di realizzazione di parco eolico, sia pure di potenza inferiore, da parte della provincia di Foggia – commissione Via;*

*26) i Monti Dauni, pur trovandosi in evidente posizione di marginalità che ne impedisce un pieno sviluppo, hanno intrapreso, da qualche tempo, con azioni mirate e concordate ai diversi livelli amministrativi, una strada nuova e virtuosa di programmazione territoriale concertata ed integrata allo scopo di valorizzare il proprio territorio e le risorse in esso contenute e quindi proporsi in un mercato sempre più esigente in termini di qualità dell'offerta turistica, di servizi e di infrastrutture. I progetti avanzati, quindi, contrastano insanabilmente anche sotto il profilo strategico e programmatico con tutte le innegabili potenzialità del territorio ed i tentativi di valorizzarle, collocandosi in quell'alveo di scelte progettuali e gestionali assai discutibili se localizzate esclusivamente in queste zone che hanno già fornito un innegabile quanto corposo contributo alla produzione di energia da fonti rinnovabili pur senza ricevere alcun apprezzabile vantaggio né in termini occupazionali né finanziari né sui costi della bolletta energetica.*

**CONSIDERATO** che:

- ai sensi dell'art. 24 comma 3 del Testo Unico Ambiente *“Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.”.*

**PRESO ATTO** che:

- il Proponente non ha prodotto la documentazione relativa alle controdeduzioni così come affermato nella citata nota prot. MATTM/ 87061 del 28/10/2020 e che i termini sono, evidentemente, scaduti.

**DATO atto** che:

- lo Studio di Impatto ambientale (d'ora in poi, SIA) viene valutato sulla base dei seguenti criteri di valutazione di cui all'art.22 della Parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e dei contenuti di cui all'Allegato VII della Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i., tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali.

**CONSIDERATO E VALUTATO** che, con riferimento a quanto riportato dal proponente nella documentazione presentata:

### DESCRIZIONE DEL PROGETTO

- L'impianto di progetto è localizzato in località Selva Piana – Parco Giovenco, in agro del Comune di Volturino (FG), Regione Puglia.
- L'impianto di progetto prevede la realizzazione di n° 10 (dieci) aerogeneratori (WTGs) tripala ad asse orizzontale di grande taglia, ciascuno di potenza elettrica nominale pari a 4,8 MW, per una potenza elettrica complessiva pari a 48 MW, e delle relative opere civili ed elettriche accessorie per la connessione elettrica alla RTN, per i quali sarà impiegato il modello di turbina eolica NORDEX N149 da 4,8 MW della Nordex Energy GmbH, ritenuta fra le macchine più performanti ad oggi disponibili sul mercato stando le caratteristiche anemometriche proprie del sito e le esigenze di impianto. Il modello di turbina eolica impiegato è costituito da una torre di sostegno tubolare metallica a tronco di cono sulla cui sommità è installata la navicella, il cui asse è a 145 m dal piano campagna (hub height= 145 m s.l.t.), con annesso il rotore di diametro pari a 149,1 m e una lunghezza della pala di 72,4 m ca. (rotor diameter= 149,1 m), per un'altezza massima complessiva del sistema torre-pale di 219,6 m s.l.t. (htip= hub height+1/2 rotor diameter= 219,6 m s.l.t.).




Figura 1 – Ubicazione del progetto

- L'Area d'impianto ricade quasi interamente nel territorio comunale di Volturino (FG), mentre la porzione che comprende una parte del tracciato del cavidotto esterno d'interconnessione MT 30 kV tra la Cabina di Sezionamento e la Stazione di Utenza a 30/150 kV, la Stazione di Utenza a 30/150 kV, e la Stazione Elettrica della RTN a 150 kV, ricade nel territorio comunale di Pietramontecorvino (FG), nella Regione Puglia.

### CONFORMITÀ RISPETTO A NORMATIVA, VINCOLI E TUTELE

- in riferimento alle tutele e vincoli, l'impianto di progetto nella sua globalità, comprensivo delle relative opere civili ed elettriche accessorie con un buffer di 100 m, ricade all'interno di zone tutelate per legge e di peculiarità ambientale:
  - "Beni Culturali + 100 m (parte II d. lgs. 42/2004) (vincolo L.1089/1939)" e "Segnalazioni Carta dei beni + Buffer di 100 m" (artt. 10 e 11 del Capo I, Titolo I, Parte II del D.Lgs. n. 42/2004)

(p.to primo, lett. f), dell'ALLEGATO 3 al D.M. 10 settembre 2010: «(...Omissis...) le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte seconda del Dlgs 42/2004 (...Omissis...)»;

- “Aree tutelate per legge, art. 142, Capo II, Titolo I, Parte III del D.Lgs. 42/04, comma 1, *lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, ... (omissis) ...; lettera h) ... omissis ... zone gravate da usi civici*”;
- dal PPTR Puglia, “Aree soggette a vincolo idrogeologico;”, “Versanti”, “Boschi e aree di rispetto dei boschi”, “Zone gravate da usi civici”, “Testimonianze della stratificazione insediativa”, “Aree di rispetto delle componenti culturali e insediative”;
- “aree non idonee all’installazione di FER ai sensi delle linee guida Decreto 10/2010 art. 17” – “versanti” dell’allegato 1 al R.R. (Regione Puglia) n. 24/2010, e “versanti presenti in Puglia e individuazione delle tipologie inidonee di impianti” dell’allegato 3 al R.R. (regione puglia) n. 24/2010);
- i n° 10 (dieci) aerogeneratori (WTGs) (ID.: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, e A10) ricadranno entro l’area buffer di 5 km dalla perimetrazione dell’area IBA126 “Monti della Daunia”. Si ricorda che *ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera n), del R.R. (Regione Puglia) n. 28/2008, è obbligatorio acquisire un parere di Valutazione d’Incidenza, ai fini di meglio valutare gli impatti dell’impianto sulle rotte migratorie degli uccelli di cui alla Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, che tra la documentazione trasmessa non è presente.*

#### ALTERNATIVE PROGETTUALI

- La documentazione **non contiene una descrizione e valutazione delle principali alternative ragionevoli del progetto** da prendere in esame in ragione dell’ubicazione, dimensioni e portata, ma una mera descrizione dell’alternativa zero con considerazioni generiche sull’ipotesi di astenersi da ogni realizzazione. La scelta progettuale proposta fornisce inoltre indicazioni **non adeguatamente puntuali quanto all’indicazione della motivazione della scelta progettuale** rispetto ad alternative localizzative, sotto il profilo dell’impatto ambientale, con una loro descrizione e loro comparazione con il progetto presentato.
- Vista l’entità del progetto e le peculiarità ambientali del territorio coinvolto con aree di elevata valenza ambientale e paesaggistica in cui l’impianto nella sua globalità ricadrebbe, è fondamentale, necessario e previsto normativamente fornire una valutazione delle possibili ragionevoli alternative per il progetto nella sua globalità, dai tracciati degli elettrodotti all’ubicazione stessa degli aerogeneratori. Ciascuna delle ragionevoli alternative deve essere analizzata in modo dettagliato e a scala adeguata per ogni tematica ambientale coinvolta, al fine di effettuare il confronto tra i singoli elementi dell’intervento in termini di localizzazione, aspetti tipologico-costruttivi e dimensionali, processo, uso di risorse, ecc, sia in fase di cantiere sia di esercizio. La scelta della migliore alternativa deve essere valutata sotto il profilo dell’impatto ambientale, relativamente alle singole tematiche ambientali e alle loro interazioni, attraverso metodologie scientifiche ripercorribili che consentano di descrivere e confrontare in termini qualitativi e quantitativi la sostenibilità di ogni alternativa proposta.

#### ANALISI DELLO STATO DELL’AMBIENTE

- quanto alla descrizione dello stato dell’ambiente (scenario base) **viene riportata una descrizione generale e a larga scala (e non a livello di singola sub-opera) degli aspetti dello stato attuale dell’ambiente** (scenario di base) in relazione alle componenti ambientali che potrebbero essere

potenzialmente interessate dall'opera sulla base di informazioni ambientali disponibili da bibliografia, da letteratura, da carte tematiche allegate a varie pianificazioni piuttosto che dati analitici sito specifici.

- Quanto alla descrizione dello stato dell'ambiente (scenario base) per ogni aspetto ambientale individuato **non è riportata una descrizione generale della probabile evoluzione dello stato attuale dell'ambiente** in caso di mancata attuazione del progetto.
- Da una verifica d'ufficio sul portale pubblico Atlaimpianti del GSE [https://atla.gse.it/atlaimpianti/project/Atlaimpianti\\_Internet.html](https://atla.gse.it/atlaimpianti/project/Atlaimpianti_Internet.html) è stato invece possibile verificare che **nell'area insistono altri impianti eolici** di cui lo SIA omette ogni menzione, con conseguente grave lacunosità della descrizione dello stato dei luoghi, e con pari lacunosità dell'analisi degli impatti, in violazione dell'art. 22 comma 3, lett. a) e b) del d. lgs. 152/06 e s.m. e i.
- È riportato l'esito della verifica d'ufficio nella tabella riassuntiva di seguito riportata:

Macro Fonte	Fonte	Regione	Provincia	Comune	Pot. nom. (kW)
EOLICA	EOLICA	PUGLIA	Foggia	MOTTA MONTECORVINO	3.000
EOLICA	EOLICA	PUGLIA	Foggia	MOTTA MONTECORVINO	15.000
EOLICA	EOLICA	PUGLIA	Foggia	VOLTURINO	13.080
EOLICA	EOLICA	PUGLIA	Foggia	VOLTURINO	24.000
EOLICA	EOLICA	PUGLIA	Foggia	VOLTURINO	25.200

E nella cartografia di seguito prodotta:




Figura 2 – Stato dei luoghi (Fonte: portale pubblico Atlaimpianti GSE)





Figura 2 – Stato dei luoghi – dettaglio (Fonte: portale pubblico AtIimpianti GSE)

Si riporta, altresì, di seguito la localizzazione di un impianto la cui istanza presentata al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è precedente a quella oggetto del presente parere, dalla quale emerge la sovrapposizione con quello di cui trattasi.



Ubicazione Aerogeneratori rispetto agli Ambiti territoriali da PPTR

Figura 3 – Stato dei luoghi – ubicazione aerogeneratori

## IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI

Gli elementi d'impatto individuati nello SIA e che possono dare origine a interferenze (impatti) potenziali, sia di tipo diretto che di tipo indiretto o indotto, sulle componenti potenzialmente interessate dall'opera, nelle fasi di cantiere e di esercizio sono:

- componente atmosfera – subcomponente clima
  - componente atmosfera – subcomponente effetti statici
  - componente atmosfera – subcomponente effetti dinamici
  - componente suolo e sottosuolo – subcomponente stato attuale
  - componente suolo e sottosuolo – subcomponente uso del suolo
  - componente ambiente idrico – subcomponente idrografia superficiale
  - componente ambiente idrico – subcomponente unità idrogeologiche
  - componente biosfera – subcomponente ecosistemi, flora e fauna
  - componente biosfera – subcomponente salute pubblica
  - componente paesaggio – subcomponenti naturale e antropico
  - componente assetto territoriale – subcomponente viabilità
- Ai fini della valutazione degli impatti, seppure risulti riportata la check list di cui sopra, **la descrizione di ognuna di essa è molto sommaria, generica, poco chiara, non sufficientemente argomentata** da dettagli precisi del progetto nella sua globalità.
- Le **basi utilizzate per la valutazione della significatività** o dell'importanza degli impatti sono di natura meramente **bibliografica**.
- Nel seguito si riportano alcuni degli aspetti ambientali analizzati.

### Atmosfera: Aria e Clima

- Non viene fornito alcun dato sulla qualità dell'aria nell'area di intervento. L'affermazione che *“l'area in esame non è molto popolata e pertanto è possibile classificare la qualità dell'aria come “buona”* appare priva di supporto ed è conseguentemente non accettabile.

### Biosfera: Biodiversità - Avifauna e altri Vertebrati

- Del tutto privo dell'adeguato approfondimento anche in ragione dei vincoli naturalistici che caratterizzano l'area dei Monti Dauni e il sito è l'analisi degli impatti sull'avifauna, di cui da un lato si dichiara l'alto rischio di impatto, dall'altro il basso grado di conoscenza (specie quanto ai chiroteri).
- Quanto alle eventuali difficoltà, quali lacune tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti, il Proponente dichiara che *nella redazione del presente Studio di Impatto Ambientale, limitatamente ad alcuni argomenti, si sono incontrate difficoltà nel reperire sufficienti informazioni bibliografiche al fine di prevedere in maniera esaustiva i probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto. L'analisi delle componenti biotiche e abiotiche presenti nell'area di studio e riportata nel presente studio è stata effettuata attraverso opportune ricerche bibliografiche ed un esame dei dati raccolti in anni passati durante lavori ed indagini di vario livello effettuate in situ nell'area in esame. Le informazioni riportate, pertanto, definiscono quella che è la “fauna potenziale” per l'area in esame. Tuttavia, sulla base delle conoscenze pregresse acquisite in modo diretto anche nell'area di studio ed in quelle limitrofe, il*

*quadro floristico e faunistico delineato può considerarsi ragionevolmente approssimativo alla situazione reale. Per quanto concerne la stima della gittata massima degli elementi rotanti si è fatto riferimento a studi consolidati condotti su modelli di turbine eoliche similari a quello utilizzato per l'impianto di progetto (come meglio specificato nella relazione tecnica specialistica allegata al presente SIA), al fine di valutarne la portata e ottenere delle valutazioni a favore della sicurezza."*

- L'espressa limitazione degli approfondimenti delle caratteristiche dei luoghi, specie sotto il profilo della biodiversità, e dell'impatto, non costituisce adeguata descrizione, né consente alcuna adeguata valutazione degli impatti relativi, specie in assenza di uno studio di incidenza conforme alle Linee Guida Stato Regioni 2019 sopra richiamate.

### **Biosfera: Salute pubblica - Campi Elettrici Magnetici ed Elettromagnetici, Rumore**

- Non vengono individuati i recettori sensibili né l'esposizione in fase di cantiere.
- Per quanto riguarda la popolazione e la salute umana: non viene fornito un profilo di salute della popolazione; non è possibile valutare l'esposizione dei recettori sensibili al rumore e ai campi magnetici a 50 Hz in quanto sia la valutazione previsionale di impatto acustico sia la valutazione dell'impatto ai campi magnetici non forniscono indicazioni puntuali a tale riguardo.
- Lo studio di valutazione di impatto acustico, nonostante la copiosità della documentazione presentata, risulta tuttavia non adeguato ad escludere impatti negativi sul territorio. Infatti, le informazioni riportate ai fini della valutazione previsionale di impatto acustico non argomentano sufficientemente la conoscenza del contesto in cui l'impianto si inserisce, con particolare riguardo alla trattazione anemologica del sito, alla caratterizzazione acustica delle sorgenti già presenti nell'area oggetto di indagine e alla valutazione del clima acustico attuale. Inoltre, i limiti acustici presi a riferimento di cui al DPCM 1° marzo 1991 in regime di assenza di classificazione comunale (limiti di accettabilità della zona "tutto il territorio nazionale") non sono cautelativi in previsione dell'adozione della futura classificazione acustica da parte del Comune che verosimilmente attribuirà al territorio interessato una classe con limiti acustici più bassi, con conseguente potenzialità di dover prevedere opere di mitigazione conseguenti.
- In riferimento al livello di vibrazioni prodotte dall'impianto presso i recettori residenziali più prossimi non è stata rilevata alcuna documentazione.

### **Assetto territoriale: Viabilità**

- In riferimento alla **cantierizzazione**, l'impianto di progetto nella sua globalità, al fine della sua realizzazione interesserà parti di viabilità esistente e parti di viabilità da realizzare destinati al trasporto delle opere che non risultano descritte, al pari dei relativi impatti.

### **Paesaggio**

Il contesto paesaggistico di riferimento dell'impianto in esame è una porzione del territorio che dalla piana del Tavoliere risale verso il Subappennino Dauno, connotato dal graduale passaggio dalle dolci ondulazioni situate nell'area prossima a Lucera ai versanti più consistenti dei territori di Alberona, Volturino, Motta Montecorvino, Pietra di Montecorvino e Castelnuovo della Daunia. Tale contesto mantiene una valenza paesaggistica elevata ed un forte carattere identitario (vaste estensioni di seminativo su terreni dolcemente

ondulati, con lo sfondo dei monti del Subappennino puntellati da borghi in posizioni elevate), chiaramente percepibile attraversandolo lungo le numerose strade che lo attraversano (molte delle quali censite tra gli UCP dal PPTR come "*Strade a valenza paesaggistica*" e "*Strade panoramiche*") rispetto alle quali impianti per la produzione di energia elettrica mediante quali aerogeneratori eolici, parchi fotovoltaici, sottostazioni elettriche ecc. costituiscono elementi di criticità e vanno considerati detrattori: l'inserimento di ulteriori elementi analoghi, in linea di principio, deve, pertanto, essere evitato al fine di perseguire l'obiettivo di qualità paesaggistica e territoriale "*3. Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata*" come definito nella sezione C2 della scheda d'ambito 3 Tavoliere (elaborato 5.3 del PPTR).

Gli indirizzi e le direttive definiti nella sezione C" della citata scheda d'ambito 3 stabiliscono, infatti, che i soggetti privati, nelle opere che comportano rilevante trasformazione territoriale, devono tendere a "*salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell'ambito descritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di producibilità*", nonché impedire le trasformazioni territoriali (tra cui ricadono anche gli impianti FER) "*che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali*".

L'intervento proposto non risulta coerente con le indicazioni definite nelle Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile (elaborato 4.4.1 del PPTR, Parte I): segnatamente l'impianto non è conforme agli obiettivi dell'eolico come progetto di paesaggio in quanto:

- i. il sito prescelto non può in alcun modo essere considerato un territorio degradato da riqualificare né già investito da forti processi di trasformazione;
- ii. l'impianto in progetto, di grande taglia, è previsto in piena area agricola in contrasto con l'orientamento di localizzare impianti analoghi "*lungo i viali di accesso alle zone produttive, nelle aree di pertinenza dei lotti industriali, in prossimità dei bacini estrattivi*";
- iii. l'intervento non risulta coerente con la strategia di articolare l'eolico "*verso taglie più piccole maggiormente integrate nel territorio*";
- iv. il sito non è riconducibile a nessuna delle aree definite come idonee nel paragrafo B.1.2.3.2 delle citate Linee guida.

Per quel che concerne specificatamente talune valutazioni sito-specifiche riferite a singoli aerogeneratori di progetto proposti rispetto alla loro prossimità a beni da tutelare, si segnala che:

- i. immediatamente a nord dell'intervento è presente la fiumara di Motta Montecorvino (distanza dal WTG più vicino – A5 – pari a circa 300 m), corso d'acqua tutelato ai sensi dell'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel cui avvallamento è inoltre presente una area boscata (Bosco di Salvapiana), anch'essa tutelata ai sensi dell'art. 142;
- ii. poco oltre la fiumara Montecorvino è presente il sito archeologico di Montecorvino, un'altura piatta che raggiunge quote superiori a 400 m s.l.m. caratterizzata dai ruderi dell'abitato medievale di Montecorvino e nel quale spiccano i resti di una torre difensiva e della cattedrale. La peculiarità di questo sito, distanza circa 1,2 km dal WTG più vicino, è data proprio dalla circostanza che le valenze archeologiche, già di per sé rilevanti, sono ulteriormente valorizzate dalla posizione di altura e dal contesto in cui sono inserite. All'interno dell'area di intervento, in posizione intermedia tra i WTG A5 ed A6 e con distanza minima pari a circa 290 m, è presente un altro sito archeologico consistente in un insediamento residenziale-produttivo di età romano-imperiale e tardoantica, censito tra gli ulteriori contesti paesaggistici definiti dall'art. 143 del Codice dal vigente PPTR;
- iii. il vecchio tracciato della S.S. n. 17, dal Toppo San Felice fino a Motta Montecorvino, è anch'esso censito tra gli ulteriori contesti paesaggistici "*Strade panoramiche*" definiti dal PPTR e, proprio a breve distanza dal tratto iniziale della strada, è previsto il posizionamento dei WTG A1

(completamente circondato da un'ansa del tracciato, con distanza minima pari a 176 m), A2 (distanza minima 123 m) ed A3 (distanza minima 480 m).

### TERRE E ROCCE DA SCAVO

- In merito al piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo trasmesso in allegato alla documentazione, lo stesso difetta di:
  - a) formulazione dei volumi e quantità delle terre e rocce da scavo che prenda in considerazione anche i volumi e la quantità provenienti dalla realizzazione delle perforazioni orizzontali controllate e quelli di origine antropica derivanti dagli scavi che insistono sulla sede stradale esistente;
  - b) indicazione dei volumi dei materiali da trattare come rifiuti, con relativo codice CER con indicazioni delle destinazioni impiantistiche;
  - c) descrizione dettagliata delle modalità di trivellazione orizzontale in roccia e delle modalità di smaltimento degli scarti di perforazione durante la trivellazione;
  - d) definizione del numero complessivi dei punti di indagine ed eventuale variazione del numero di campioni in base alle profondità degli scavi e in base alla variazione della litologia;
  - e) indicazione degli analitici da integrare rispetto al set analitico minimale riportato nella Tabella 4.1 dell'Allegato 4 del D.P.R. 120/2017 in relazione attività antropiche pregresse o attività limitrofe impattanti di cui tener conto.

### VALUTATO inoltre che:

- il livello di trattazione dei possibili impatti ambientali sui fattori individuati con enfasi sugli effetti diretti e indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto, non è adeguatamente analizzato, valutato e supportato alla sua importanza ai fini della decisione relativa all'autorizzazione.
- Non vengono valutati gli impatti cumulativi sull'ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell'area (impianti in esercizio, impianti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, impianti per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso).
- Risultano pressoché inesistenti e non adeguatamente e sufficientemente descritte le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi identificati del progetto sia in fase di cantierizzazione, sia in fase di realizzazione e sia in fase di esercizio.
- Non si è operata alcuna ricostruzione dell'attuale quadro, anche attraverso gli strumenti previsti dall'art. 22 comma, lett. a) e b) del d. lgs. 152/06, che prevede quanto segue: *“Per garantire la completezza e la qualità dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente: a) tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni; b) ha facoltà di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dalle*

*normative vigenti in materia.*" La molteplicità degli impianti presenti consentiva la visione degli SIA presentati nelle relative procedure, ed anche l'analisi delle verifiche di ottemperanza condotte sulla scorta dei piani di monitoraggio e dei relativi esiti, pubblicati sul portale del MATTM dedicato alle valutazioni ambientali. Né tali carenze sono state neppure mitigate dalla previsione di monitoraggi ante-operam.

- Lo SIA è firmato solo da due ingegneri, mancando le firme o, almeno, le indicazioni delle competenze specialistiche di settore (es. faunista, forestale, ecc.) in contrasto con le prescrizioni dell'art. 2, comma 5, lett. c) per cui il proponente "*cura che la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, e che l'esattezza complessiva della stessa sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali*". Detta circostanza appare verosimilmente aver influito sull'assenza, all'interno dello SIA, di un'adeguata descrizione dei valori naturalistici e della biodiversità del sito, come pure sulla mancata predisposizione di uno studio di incidenza ambientale.
- Lo SIA include la Sintesi Non Tecnica (SNT) (codice Elaborato VOLTURINO\_4\_2\_10A\_SNT). *Da rilevare a priori che il frontespizio della Sintesi non tecnica reca un codice diverso da quello dell'elenco elaborati, ossia 4.2.10B\_SNT.* La SNT fornisce una descrizione generale del progetto, comprensiva della sua localizzazione e della viabilità di accesso al sito di progetto. Si osserva che è stata però redatta utilizzando un linguaggio tecnico che verosimilmente potrebbe essere non comprensibile ad un pubblico non esperto della materia.

#### **EVIDENZIATO che:**

- Le verifiche effettuate in relazione alla documentazione presentata e in base ai contenuti dello SIA come previsti dall'art.22 della Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. e all'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i., ne mostrano gravi lacune ed aporie sia quanto al profilo descrittivo, sia quanto al profilo dell'analisi degli impatti.

#### **DATO atto che:**

- Si condividono le osservazioni, ai sensi del dell'art.24, comma 4 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., in merito all'evidenziazione della carente analisi localizzativa, paesaggistica e naturalistica.

**la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS**

**per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e, in particolare, i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere,**

**ESPRIME**

**parere negativo circa la compatibilità ambientale del progetto inerente l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica "Volturino" da n.10 WTGs, da realizzarsi in agro del comune di Volturino (FG), Regione Puglia, in loc. Selva Piana – Parco Giovenco.**

Il Presidente della Commissione

Cons. Massimiliano Atelli